



**Tribunale Ordinario di Ivrea**  
**Sezione Civile – Procedure Concorsuali**

**R.G. 1/2023**

Il Giudice Delegato, dott. Alessandro Petronzi,

letta la istanza *ex art. 283 CCII* depositata da [REDACTED], nato a [REDACTED],  
residente in [REDACTED];

rilevato che con decreto dell'8.06.2023 venivano richieste integrazioni in relazione ai documenti depositati ed alla attestazione dell'OCC, con specifico riferimento alla valutazione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni di cui si richiede la esdebitazione:

esaminate le integrazioni;

considerato che, come già rilevato con il primigenio decreto dell'8.06.2023, la procedura di esdebitazione del debitore incapiente risulta ancorata alla rigorosa verifica della sussistenza del presupposto della meritevolezza del debitore, intesa come prudentiale contegno del debitore nell'assumere il carico debitorio, tale da non generare un aggravamento del proprio stato di sovraindebitamento, e cioè come diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, che la relazione OCC deve approfonditamente vagliare (art. 283 comma III lett. a);

ritenuto infatti che l'esdebitazione dell'incapiente, che non ha natura concorsuale, non ha come scopo la soddisfazione (ancorché parziale) dei creditori, ma piuttosto mira alla dichiarazione di inesigibilità dei crediti antecedenti al ricorso del debitore: si tratta, dunque, di istituto che comporta un deciso e radicale *vulnus* al principio generale di responsabilità patrimoniale previsto dall'ordinamento, sicché, trattandosi di norma eccezionale, per la sua applicazione deve essere attentamente vagliata l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, ed in particolare la meritevolezza del debitore alla concessione del suddetto beneficio e l'assenza, in capo ad esso, di colpa grave o malafede nella causazione della propria situazione di indebitamento;

rilevato che, nel caso di specie, il professionista OCC sul punto rileva che lo stato di grave sovraindebitamento è derivato dalla crisi economica in cui si è ritrovato il debitore che, tra il 2004 ed il 2010, era titolare di una impresa individuale specializzata nella installazione di pavimenti sopraelevati, pareti mobili e cartongesso, così accumulando un ingente debito di natura erariale (oltre 290 mila euro);



rilevato che il monte debitorio totale, di cui si richiede l'esdebitazione, risulta essenzialmente accumulato unicamente nei confronti di un unico creditore, vale a dire lo Stato, pur nelle sue varie articolazioni;

ritenuto che non possa ritenersi che il debitore si sia ritrovato in una condizione di incolpevole sovraindebitamento, atteso che, proprio dall'esame dei menzionati *report* dei debiti fiscali accumulati, se ne trae una reiterata attitudine del debitore, manifestata con continuità per anni (ed anche in epoca successiva al periodo evidenziato dal professionista OCC nella attestazione), ad omettere gli adempimenti fiscali, ed il conseguente versamento degli oneri fiscali e contributivi (irpef, IVA, ritenute acconto per i dipendenti, etc.), previsti dalla legge, il tutto a discapito di un unico creditore, vale a dire lo Stato, nelle sue varie articolazioni;

ritenuto infatti che, se in astratto, è ragionevole ritenere che la condizione di crisi dell'attività di impresa del ricorrente possa avere ingenerato debiti nei confronti di vari creditori (la relazione OCC ad esempio dà contezza delle difficoltà di pagamento dei dipendenti, poi dimessisi), ciò che depone per la assoluta insussistenza del requisito della meritevolezza è la precisa scelta "indirizzare" l'inadempimento solo esclusivamente nei confronti di un unico creditore, l'Erario, così sottraendosi alle obbligazioni tributarie e fiscali, - il cui adempimento costituisce un preciso dovere costituzionalmente sancito (art. 53 Cost.), - e favorendo invece gli ulteriori creditori, in totale spregio del principio di *par condicio creditorum*, che costituisce un principio cardine per la gestione delle crisi;

ritenuto che siffatta pacifica circostanza riverbera i propri effetti in termini di inammissibilità della istanza di esdebitazione, non essendo possibile escludere che il debitore si sia sovraindebitato senza colpa;

rilevato peraltro che, pur se richiesto anche con il provvedimento di integrazione dell'8.06.2023, il professionista OCC nulla ha articolato, in maniera analitica e precisa, circa il requisito della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (art. 283, IV co. lett. a), limitandosi, nella originaria attestazione, alla aspecifica indicazione secondo cui: "*Non si sono rilevati atti in frode ai creditori*", senza dunque scrutinare adeguatamente le cause dell'indebitamento ed il requisito della diligenza, come la legge puntualmente impone;

ritenuti insussistenti i presupposti di legge

**P.Q.M.**

a) rigetta l'istanza di esdebitazione *ex* art. 283 CCII;

b) dichiara estinto il procedimento;

Si comunichi all'istante e al professionista OCC.

Ivrea, 1 agosto 2023

Il Giudice Delegato

Dott. Alessandro Petronzi

